

## SETTORE I - TUTELA LEGALE

### COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

#### ART. 149

##### PREMESSA

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del Ramo Tutela Legale ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it),
- e-mail per invio successiva documentazione relativa al Sinistro: [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it).

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

#### ART. 150

##### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo art. 151 - Prestazioni garantite del presente Settore di garanzia.  
Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. Sono inoltre coperti i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, i compensi dei periti, le spese di giustizia e le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di due tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i compensi dell'avvocato determinati tramite i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, i compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
  8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
  9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
  10. spese non concordate con ARAG;
  11. spese recuperate dalla controparte;
  12. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro.

La Società inoltre nella **formula Base**, ove attivata, non copre:

1. nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
2. nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
3. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della

vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

La Società inoltre nella **formula Estesa**, ove attivata, non copre:

- nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- nei danni causati:
  - le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile;
  - le spese sostenute a primo rischio prima dell'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile;
  - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera nel merito;
  - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera perché c'è responsabilità dell'assicurato;
  - le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile non ha esaurito il massimale per liquidare il danno;
  - le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste;
  - le spese sostenute se il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;
- negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso per ottenere l'omologazione della separazione consensuale e per la successiva domanda di divorzio, le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
- negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, le spese sostenute se l'unione non è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai partner senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner.
- negli atti di volontaria giurisdizione:
  - le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato
  - le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
  - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio
  - le spese sostenute se lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
- nell'opposizione alle sanzioni amministrative legate alla micromobilità le spese sostenute se non vi è accoglimento del ricorso
- nella garanzia facoltativa "Controversie con i locatari" nel recupero dei crediti derivanti dai canoni di locazione arretrati e non pagati:
  - le spese sostenute se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta equiparata
  - le spese sostenute per la fase stragiudiziale oltre il secondo sinistro
  - le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
  - le spese sostenute per la fase giudiziale
- nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali" nei ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio"
- nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG.
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

**ART. 151****PRESTAZIONI GARANTITE****ART. 151.1 FORMULA BASE**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito:

- nell'ambito della vita privata
- nell'ambito cyber
- in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
- in veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate (fino al massimo di nr. 5 abitazioni).

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
3. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte con i fornitori**, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00. La garanzia opera solo ed esclusivamente in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici.
4. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti nell'ambito cyber, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
5. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente ad immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.
6. **Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.**
7. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**
8. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00. La presente garanzia opera solo ed esclusivamente in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici.

**ART. 151.2 FORMULA ESTESA**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito:

- nell'ambito della vita privata
- nell'ambito cyber
- in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
- in veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate (fino a nr 5 abitazioni).
- nell'ambito della mobilità alternativa: guida a titolo privato di qualsiasi mezzo di trasporto non

targato, con o senza motore non soggetto a RC obbligatoria, di proprietà, pubblico, in sharing, a noleggio breve termine e quale conducente autorizzato di veicoli di tale tipologia di proprietà di terzi (a titolo esemplificativo: velocipedi - e-bike - monopattini elettrici - monopattini non elettrici - Hoverboard - Segway - Monowheel)

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

6. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
7. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
8. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte**, con i fornitori sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500,00;  
La garanzia opera con un valore in lite superiore a euro 200,00:
  - in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici;
  - nell'ambito della mobilità alternativa vertenze con i fornitori del veicolo
  - nell'ambito cyber:
  - vertenze relative agli acquisti effettuati dagli assicurati su portali di e-commerce (commercio elettronico)
  - vertenze con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati
  - vertenze con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati
9. **Vertenze contrattuali relative al contratto di noleggio a breve termine** del veicolo nell'ambito della micro-mobilità.
10. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti nell'ambito cyber, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.
11. **Spese di resistenza extracontrattuali**. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.  
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.  
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata per che non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.  
Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.  
La prestazione non opera nel caso in cui:
  - a) l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
  - b) il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;

c) la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, in merito alla copertura del sinistro.

12. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente ad immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.
13. **Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.**
14. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**
15. **Impugnazione delle delibere assembleari condominiali** degli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
16. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi** per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00:
  - in ambito vita privata
  - in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici
  - in relazione alla micro-mobilità, in caso di accoglimento del ricorso,
  - in relazione agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie.
17. **Atti di volontaria giurisdizione:**
  - Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.  
La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
    - a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito da ARAG;
    - b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
 Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza per sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.  
La presente prestazione non opera laddove l'Assicurato sia single
  - Ricorso al Tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio.  
La prestazione viene garantita per le unioni civili avvenute mediante dichiarazione ufficiale in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai partner Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner. Lo scioglimento dell'Unione civile verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner alla condizione che lo scioglimento dell'unione civile si sia verificato in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito da ARAG.  
La presente prestazione non opera laddove l'Assicurato sia single.
  - Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
  - Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.
  - Il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

## ART. 152

### ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- g) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- h) a fatti dolosi delle persone;
- i) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- l) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza
- m) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- n) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa o della libera professione;
- o) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- p) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato;
- q) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- r) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato
- s) alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, o trasformazione di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
- t) a casi di adesione a class action;
- u) a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- v) alla difesa penale per abuso di minori;
- z) a vertenze con la Società;
- aa) a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- bb) a impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

## CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

### GARANZIE FACOLTATIVE

#### ART. 153

#### GARANZIA FACOLTATIVA Q - LAVORO DIPENDENTE

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Agli Assicurati vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione per i casi relativi alla loro attività lavorativa in veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della professione medica della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.

Limitatamente alla prestazione Difesa penale, la prestazione opera con esclusione degli amministratori e dipendenti di Enti Pubblici.

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere **vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente**. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR e Consiglio di Stato).
2. Sostenere **vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali** (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

3. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
5. La **difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

#### ART. 154

##### **GARANZIA FACOLTATIVA R – CONTROVERSIE CON I LOCATARI**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Gli oneri previsti all'Art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale per:

1. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi** ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
3. Le **azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso** con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati. La presente prestazione viene garantita per i casi assicurativi insorti trascorsi 4 mesi dalla decorrenza della polizza.

La prestazione viene garantita con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 200,00.

4. il **recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati**, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale con il limite di 2 (due) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo per ciascun immobile assicurato

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Sono escluse le spese sostenute per la fase giudiziale.

In aggiunta a quanto previsto nelle esclusioni, se non è previsto diversamente, la presente garanzia opzionale non opera per i sinistri relativi a:

- a. intimazione di licenza per finita locazione;
- b. controversie tra comproprietari.

#### ART. 155

##### **GARANZIA FACOLTATIVA S – BED & BREAKFAST - AFFITTI BREVI – AFFITTA CAMERE - CASE VACANZE**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Gli oneri previsti all'Art. 150 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato relativamente all'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast, affitti brevi, affitta camere e case vacanze esercitata senza carattere di imprenditorialità (senza obbligo di apertura di Partita IVA) così come disciplinato dalle leggi regionali in vigore.

Le garanzie valgono per:

1. La **richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi** ivi compresi i danni arrecati dall'utilizzatore dell'immobile, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La **difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa
3. **Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente all'immobile oggetto dell'attività di Bed & Breakfast, affitti brevi e case vacanze.

#### ART. 156

##### **GARANZIA FACOLTATIVA T - EVENTI CATASTROFALI**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

In relazione agli immobili di proprietà nel caso del verificarsi di "Eventi catastrofali" intesi quali:

- Terremoto
- Alluvione
- Inondazione
- Incendio, esplosione o scoppio conseguente al terremoto, alluvione e inondazione

la garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato per:

1. **Ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione** del "Titolo edilizio" ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal proprietario dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofale. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte**, con i professionisti e con i fornitori d'opera e di materiali inerenti agli interventi di ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia dell'immobile colpito dall'evento catastrofale, con valore in lite superiore a euro 1.500,00.
3. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dall'abitazione**, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, in relazione al contenuto dell'immobile colpito dall'evento catastrofale (es: mobilio - oggetti di valore) in caso di furto ad opera di soggetti identificati.

#### ART 157

##### **GARANZIA FACOLTATIVA U - BONUS FISCALI**

*Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 240469)*

Per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo o la manutenzione straordinaria degli immobili assicurati, la garanzia è valida per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a euro 200,00 in procedimenti tributari e fiscali, compresa l'impugnazione degli atti amministrativi di riscossione, con il limite di euro 5.000 per sinistro senza limite annuo.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 158

##### **INSORGENZA DEL SINISTRO**

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
  - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
  - la violazione o presunta violazione del contratto;
  - la violazione o la presunta violazione della legge;
  - il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.
 In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
  - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
  - trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto, per gli atti di volontaria giurisdizione;
  - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi;
  - trascorsi 4 (quattro) mesi dalla data di effetto del contratto per l'azione di sfratto nella garanzia facoltativa "Controversia con i locatari".
  
4. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano:
  - senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
  - per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
  
5. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
  
6. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'art. 150 - Oggetto dell'assicurazione.

## ART. 159

### TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

## ART. 160

### GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

## ART. 161

### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Nei **delitti dolosi**, l'assicurato ha l'obbligo di:
  - restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG;
  - trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. **Nell'opposizione a sanzioni amministrative**, l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. **Nella denuncia del sinistro**:
  - la denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
  - l'assicurato ha l'obbligo di informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
  - l'assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
4. **Nella fase di gestione del sinistro**: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.
5. L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
  - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
  - nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.
6. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
7. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza alla Società e/o ad ARAG lo spostamento della propria residenza.
8. L'assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l'obbligo di informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:
  - per consentire la gestione del sinistro
  - per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

## ART. 162

### DISACCORDO CON LA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire

demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

### **ART. 163**

#### **RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG**

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

### **ART. 164**

#### **ASSICURATI**

Le prestazioni di cui all'art. 150 - Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- la persona unite civilmente
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

### **ART. 165**

#### **OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore si responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

### **ART. 166**

#### **ESTENSIONE TERRITORIALE**

- Le garanzie:
  - Delitti colposi o contravvenzioni
  - Delitti dolosi
  - Danni subiti
  - Danni causati
  - Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla vita privata ed alla proprietà, al possesso ed alla custodia di animali domestici
  - Vertenze contrattuali con i fornitori del veicolo nell'ambito della micro-mobilità
  - Vertenze contrattuali relative al noleggio a breve termine del veicolo nell'ambito micro-mobilità operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paese avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
- Le garanzie:
  - Vertenze contrattuali con i fornitori ed i prestatori d'opera relative all'immobile
  - Locazione, diritto di proprietà e diritti reali
  - Vertenze con i collaboratori domestici
  - Istituti o enti pubblici di assicurazioni
  - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative

- Impugnazione di delibere assembleari condominiali
- Atti di volontaria giurisdizione
- Rapporti di lavoro dipendente
- Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso
- Recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati
- Ricorso al TAR nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali"
- Recupero danni subiti dall'abitazione nella garanzia facoltativa "Eventi catastrofali"
- Bonus fiscali

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'ambito cyber, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Svizzera e Liechtenstein.

LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I - TUTELA LEGALE

GARANZIA	DOVE
Tutela legale	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE I - TUTELA LEGALE

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Operazioni di esecuzione forzata (art. 150 punto2)				2 tentativi per sinistro
Formula Base (art. 151.1)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 151.1 punto 2)			euro 5.000,00
Formula Estesa (art. 151.2)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 151.2 punto 2)			euro 5.000,00
<b>Garanzie facoltative</b>				
"Q" - Lavoro dipendente (art. 153)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 153 punto 5)	10% con il minimo di euro 100,00		euro 5.000,00
"R" - Controversie con i locatari (art. 154)	Le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati (art. 154 punto 3)		fissa e assoluta di euro 200,00	euro 2.000,00 per sinistro
"S" - Bed & Breakfast - Affitti brevi - Affitta camere - Casa vacanze (art. 155)	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, anticipo spese legali (art. 155 punto 2)			euro 5.000,00
"U" - Bonus fiscali (art. 157)				euro 5.000 per sinistro senza limite annuo.